

**Delib.G.R. 7 aprile 1994, n. 5/51034 <sup>(1)</sup>.**

**Approvazione di criteri e procedure per la richiesta e l'assegnazione di contributi ai sensi della legge regionale Lombardia 4 luglio 1988, n. 38 concernente: «Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie».**

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 giugno 1994, n. 26, III suppl. straord.

La Giunta regionale

delibera

- di approvare i criteri e procedure per la richiesta e l'assegnazione di contributi ai sensi della legge *L.R. n. 38 del 1988* come da allegato a) che costituisce parte integrante alla presente deliberazione;
- di approvare le domande-tipo, come da allegato B), C), D) <sup>(2)</sup> che costituiscono parte integrante alla presente deliberazione, relativa, alla richiesta di contributi, rispettivamente, in base agli artt. 6), 7), e 8) della *L.R. n. 38 del 1988*;
- di approvare la convenzione-tipo come da allegato E) <sup>(3)</sup>, parte integrante della presente deliberazione che dovrà essere sottoscritta dall'ente regione e ente beneficiario per ottenere contributi relativi ad interventi previsti dall'*art. 7 della L.R. n. 38 del 1988*;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, compresi gli allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Si dà atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo di cui all'*art. 1 del D.Lgs. n. 40 del 1993* e successive integrazioni e modificazioni.

(2) Gli allegati B), C), D) relativi alle domande-tipo sono omissi.

(3) Si omette.

**Criteri e procedure per la richiesta e l'assegnazione di contributi ai sensi della legge regione Lombardia 4 luglio 1988, n. 38 concernente:**

**«Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie»**

**Cap. I - Contributi regionali straordinari, per servizi socio-assistenziali ai sensi dell'*art. 6 della L.R. 4 luglio 1988, n. 38***

I.1) Campo di applicazione

- a) I contributi sono concessi a comuni, consorzi di comuni e enti responsabili dei servizi di zona.
- b) Sono ammessi interventi per l'istituzione di servizi sociali o il potenziamento dei servizi sanitari destinati ad immigrati extracomunitari.
- c) Le richieste di contributo vanno presentate nei termini previsti dall'*art. 6 della L.R. n. 38/88*.

I.2) Presentazione della domanda

a) La domanda di contributo, a firma del legale rappresentante dell'ente richiedente, dovrà essere formulata compilando un modulo appositamente predisposto, la cui copia si allega al presente regolamento e ne diventa parte integrante. La domanda dovrà essere accompagnata dalla documentazione minima, elencata al successivo punto b), da ampliare su richiesta del servizio regionale competente.

b) La documentazione minima, in duplice copia, da allegarsi alla domanda dovrà consistere in:

- 1) Relazione sulle problematiche sociali che motivano le necessità dell'intervento proposto;
- 2) Progetto di intervento per l'istituzione di servizi sociali e assistenziali o il potenziamento dei servizi sanitari che evidenzia il costo complessivo suddiviso in costi di personale (se non reperito in organico), costi di attrezzature e materiali e altri costi.

Si precisa comunque, che il contributo regionale potrà far fronte unicamente a spese di personale e di attrezzature.

I.3) Assegnazione dei contributi

a) La giunta regionale, su proposta della consulta regionale per l'immigrazione, provvederà con apposita delibera a determinare i beneficiari dei contributi e l'entità dei contributi stessi.

L'assegnazione avverrà, dopo una attenta valutazione della documentazione presentata, in base ad una graduatoria, che verrà approntata tenendo conto dei seguenti requisiti:

1) Validità socio-assistenziale dell'iniziativa;

2) Durata dell'iniziativa (temporanea o permanente).

3) Altri oneri a carico del comune o dell'ente responsabile dei servizi di zona ovvero degli immigrati extracomunitari.

b) La graduatoria sarà approvata dalla giunta regionale contestualmente alla deliberazione di piano.

c) In sede di redazione di piano e formulazione di graduatoria, il contributo regionale viene individuato su base percentuale, in egual misura per tutti i progetti ammessi. Detta percentuale non sarà inferiore al 50% e non superiore all'80% della spesa dell'intervento e sarà la risultante del rapporto tra il totale del finanziamento regionale disponibile e l'ammontare complessivo delle spese di tutti i progetti ammessi.

d) Il contributo minimo, prefissato nel 50% della richiesta, determina la soglia di esclusione dei progetti ritenuti ammissibili, il cui finanziamento produrrebbe percentuali di contribuzione più bassa di quella stabilita.

e) A seguito di revoche, rinunce o economie si procederà in un periodo successivo, in base alle effettive disponibilità, al finanziamento di quei progetti in graduatoria, ritenuti ammissibili, ma esclusi nella prima fase per mancanza di fondi.

f) La percentuale fissata verrà rapportata alla spesa complessiva effettiva. Pertanto, se a consuntivo le spese saranno inferiori al preventivo iniziale, sulla base del quale viene inizialmente determinato il contributo, lo stesso contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Se le spese effettivamente dimostrate saranno superiori al preventivo iniziale, il contributo non subirà variazioni.

#### I.4) Erogazione dei contributi

a) Per ottenere il contributo, il comune o l'ente responsabile dei servizi di zona, dovrà presentare, entro 180 giorni dalla formale comunicazione dell'assegnazione, la seguente documentazione:

1) Relazione sull'iniziativa svolta.

2) Gli atti concernenti l'affidamento delle iniziative o l'avvio di procedure di gara d'appalto.

L'affidamento dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente.

3) Rendiconto delle spese totali con relativa documentazione contabile.

#### I.5) Verifica della congruità degli interventi proposti

a) Al competente servizio della regione Lombardia sono demandate le sottoelencate valutazioni:

1) Congruità dei costi sostenuti per le singole iniziative

2) Coerenza delle iniziative con i fini disposti dalla legge e con quanto regolamentato da parte della giunta regionale.

b) L'eventuale inosservanza della convenzione comporterà la revoca del contributo e la richiesta di rimborso di quanto eventualmente erogato.

### **Cap. II - Interventi straordinari nel settore abitativo ai sensi dell'*art. 7 della L.R. 4 luglio 1988, n. 38***

#### II.1) Campo di applicazione

a) I contributi sono concessi a comuni, consorzi di comuni, enti morali pubblici e privati

b) Sono ammesse le opere di risanamento igienico sanitario di alloggi destinati ad abitazione di immigrati extracomunitari, per le quali deve essere rilasciato idoneo atto autorizzativo dall'autorità competente supportato da eventuali nulla-osta per vincoli sussistenti.

c) Le richieste di contributo vanno presentate nei termini previsti dall'*art. 7 della L.R. n. 38 del 1988*

#### II.2) Presentazione della domanda

a) La domanda di contributo, a firma del legale rappresentante dell'ente richiedente, dovrà essere formulata compilando un modulo appositamente predisposto, la cui copia si allega al presente regolamento e ne diventa parte integrante. La domanda dovrà essere accompagnata dalla documentazione minima, elencata al successivo punto b), da ampliare su richiesta del servizio regionale competente, in relazione alle fasi di istruttoria della pratica.

b) La documentazione minima, in duplice copia, da allegarsi alla domanda dovrà consistere in:

1) Relazione sulle problematiche sociali che motivano le necessità dell'intervento proposto;

2) Progetto di massima o progetto esecutivo firmato dal tecnico progettista incaricato, iscritto all'albo professionale;

- 3) Relazione tecnica e studio di fattibilità firmato dal tecnico progettista;
- 4) Computo metrico estimativo a firma del tecnico progettista;
- 5) Titolo di proprietà dell'edificio (se comodato o locazione la durata non deve essere inferiore ad anni 10);
- 6) Atto costitutivo dell'ente proponente e statuto.

### III.3) Assegnazione dei contributi

a) La giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all'*art. 5 della L.R. 38/88*, provvederà con apposita delibera a determinare i beneficiari dei contributi e l'entità dei contributi stessi.

L'assegnazione avverrà, dopo la valutazione della documentazione presentata, in base ad una graduatoria, che verrà approntata tenendo conto dei seguenti requisiti:

- 1) validità tecnico-economica dell'intervento;
  - 2) rispondenza igienico-sanitaria del progetto alla normativa regionale vigente (III regolamento locale di igiene-tipo, D.G.R. 4/45266 del 25 luglio 1989);
  - 3) durata della destinazione ad immigrati extracomunitari dell'intervento prospettato;
  - 4) oneri di fruizione da parte degli immigrati extracomunitari.
- b) La graduatoria sarà approvata dalla giunta regionale contestualmente alla deliberazione di piano.
- c) In sede di redazione di piano e formulazione di graduatoria, il contributo regionale viene individuato su base percentuale, in egual misura per tutti i progetti ammessi. Detta percentuale non sarà inferiore al 50% e non superiore all'80% della spesa dell'intervento e sarà la risultante del rapporto tra il totale del finanziamento regionale disponibile e l'ammontare complessivo delle spese di tutti i progetti ammessi.
- d) Il contributo minimo, prefissato nel 50% della richiesta, determina la soglia di esclusione dei progetti ritenuti ammissibili, il cui finanziamento produrrebbe percentuali di contribuzione più bassa di quella stabilita.
- e) A seguito di revoche, rinunce o economie si procederà in un periodo successivo, in base alle effettive disponibilità, al finanziamento di quei progetti in graduatoria, ritenuti ammissibili, ma esclusi nella prima fase per mancanza di fondi.
- f) La percentuale fissata verrà rapportata alla spesa complessiva effettiva. Pertanto, se a consuntivo le spese saranno inferiori al preventivo iniziale, sulla base del quale viene inizialmente determinato il contributo, lo stesso contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Se le spese effettivamente dimostrate saranno superiori al preventivo iniziale, il contributo non subirà variazioni.

#### II.4) Erogazione dei contributi

a) Successivamente alla formale comunicazione dell'assegnazione, entro 180 giorni l'ente beneficiario dovrà inviare la sottoelencata documentazione in duplice copia se non già prodotta in fase di domanda:

1) Concessione edilizia con allegata relazione tecnica ed elaborati progettuali, riportanti il numero di posti letto autorizzati;

2) Certificato di conformità urbanistica dell'intervento;

3) Parere igienico-sanitario della USSL indicante la capacità ricettiva massima dell'intervento progettato;

4) Gli atti concernenti l'affidamento dei lavori o l'avvio delle procedure, di gare di appalto dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo a quanto previsto dalle leggi in materia di lavori pubblici.

5) Estratto della mappa catastale autenticato, (3 copie);

6) Certificazione prefettizia antimafia (per contributi a enti privati che superino i 50 milioni);

b) All'avvenuta presentazione e dopo verifica della documentazione sopraindicata, si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione tra regione Lombardia e ente beneficiario. Il facsimile della convenzione che dovrà essere redatta in triplice copia, si allega al presente provvedimento e ne diventa parte integrante.

c) Sottoscritta la convenzione, con decreto, si provvederà all'erogazione del 75% del contributo assegnato, previa presentazione del verbale di consegna o inizio lavori.

d) Per ottenere il restante 25% del contributo, l'ente beneficiario dovrà inviare la sottoelencata documentazione in duplice copia, entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione:

1) Certificato di fine lavori.

2) Certificato di regolare esecuzione delle opere;

3) Certificato di abitabilità indicante l'utilizzo dell'alloggio e la capacità ricettiva massima sotto il profilo igienico-sanitario;

4) Giustificativi comprovanti le spese totali concernenti l'intervento in osservanza della normativa vigente.

e) In particolare in merito alle spese sostenute si precisa che l'ammontare del contributo deve essere coperto da idonei giustificativi di spese per l'intera opera. Eventuali perizie giurate per opere

eseguite (es.: volontariato per mano d'opera) saranno valutabili soltanto se eccedenti l'importo del contributo.

Dette opere saranno pertanto giustificate come interventi di autofinanziamento per spese maggiori del contributo regionale e concorreranno così a determinare i costi complessivi dell'opera, subordinatamente alle predette certificazioni o perizie di valutazione ai sensi di legge.

f) Se le spese complessive per l'intervento saranno inferiori di quanto preventivato all'atto della domanda, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

## II.5) Verifica della congruità degli interventi proposti

a) Agli uffici provinciali del genio civile sono demandate le sottoelencate valutazioni:

1) Congruità del progetto rispetto alla normativa vigente.

2) Congruità dei prezzi in relazione alla particolare tipologia dell'intervento.

3) Coerenza della destinazione d'uso con le caratteristiche strutturali dell'edificio e con gli elementi che garantiscono la sicurezza dei fruitori.

b) Per poter ottenere le valutazioni richieste, il servizio competente invierà al genio civile, i documenti pervenuti in tre successive fasi:

1) In un primo tempo verranno inviati copia della domanda di contributo e documenti allegati;

2) In un secondo tempo si invieranno i documenti necessari alla prima erogazione e copia della convenzione;

3) In ultimo si provvederà ad inviare la documentazione occorrente per il saldo del contributo.

c) eventuali rilievi insanabili espressi dai competenti uffici del genio civile comporteranno l'interruzione dell'iter amministrativo, la revoca del contributo assegnato e la contestuale richiesta di rimborso di quanto eventualmente erogato.

d) la regione Lombardia, si riserva inoltre di effettuare, tramite il servizio competente, tutti i controlli che riterrà opportuno, sia sull'effettivo utilizzo dell'opera realizzata per i fini previsti dalla legge, sia sugli oneri di fruizione da parte degli immigrati extracomunitari, sino al termine delle annualità previste dalla convenzione.

L'eventuale inosservanza della convenzione comporterà la revoca del contributo e la richiesta di rimborso di quanto eventualmente erogato.

**Cap. III - Interventi per la promozione dell'associazionismo ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4  
luglio 1988, n. 38**

III.1) Campo di applicazione

a) I contributi sono concessi ad associazioni, enti ed istituzioni aventi sede nella regione Lombardia o ad associazioni, enti ed istituzioni a carattere nazionale, aventi una sede nella regione, che operano a favore degli immigrati e loro famiglie, nonché costituite dagli immigrati stessi.

b) Sono ammesse iniziative sociali, culturali ed assistenziali a favore degli immigrati extracomunitari, realizzate in Lombardia.

Le iniziative e gli oneri ammissibili al finanziamento sono:

- 1) Spese generali per sedi e/o luoghi di incontro (affitto, assicurazioni, ecc.)
- 2) Disbrigo pratiche per immigrati (Questura, uffici del lavoro, ecc.).
- 3) Assistenza legale per i rifugiati politici.
- 4) Assistenza sanitaria e medica volontaria.
- 5) Organizzazione di seminari, dibattiti e assemblee.
- 6) Corsi di alfabetizzazione per immigrati.
- 7) Materiale didattico per figli di immigrati.
- 8) Corsi di cultura e lingue straniere per italiani.
- 9) Acquisti di libri e periodici per biblioteche.
- 10) Organizzazione di rassegne di films e mostre.
- 11) Realizzazione di pubblicazioni e stampati.
- 12) Corsi di formazione per volontari, da adibire a servizi per immigrati.
- 13) Contributi alloggio.
- 14) Contributi per piccoli interventi di manutenzione (opere edili, elettriche o idrauliche) presso abitazioni di immigrati.
- 15) Gestione di servizi mensa.
- 16) Gestione di servizi di bagno e doccia.
- 17) Acquisti di vestiario.



c) Per le voci soggette a costi parziali o contributo integrativo da parte dei fruitori dei servizi, dovrà essere documentata e certificata soltanto la parte totalmente a carico delle associazioni o enti richiedenti, escludendo le spese a carico dei fruitori medesimi.

d) Per le iniziative elencate al precedente punto b) è riservato il 90% del finanziamento globale, il restante 10% del finanziamento è destinato a progetti speciali relativi ad interventi, con tipologie di iniziative differenti da quelle elencate, che saranno valutati dal competente servizio.

e) Le richieste di contributo vanno presentate nei termini previsti dall'*art. 8 della L.R. 38/88*.

### III.2) Presentazione della domanda

a) La domanda di contributo, a firma del legale rappresentante dell'associazione o dell'ente richiedente, dovrà essere formulata compilando un modulo appositamente predisposto, la cui copia si allega al presente regolamento e ne diventa parte integrante. La domanda dovrà essere accompagnata dalla documentazione minima, elencata al successivo punto b), da ampliare su richiesta del servizio regionale competente.

b) La documentazione minima, da allegarsi alla domanda dovrà consistere in:

1) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione o ente richiedente.

2) Bilancio consuntivo dell'ente richiedente relativo all'anno immediatamente precedente a quello nel quale si richiede il contributo.

3) Relazione su iniziative svolte a favore degli immigrati nell'anno precedente e programma di iniziative per l'anno in corso.

### III.3) Assegnazione dei contributi

a) La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, provvederà con apposita delibera a determinare i beneficiari dei contributi e l'entità dei contributi stessi.

L'assegnazione avverrà, dopo un'attenta valutazione della documentazione presentata, in base ad una graduatoria, che verrà approntata tenendo conto dei seguenti requisiti:

1) Validità socio-assistenziale dell'iniziativa.

2) Durata dell'iniziativa (temporanea o permanente).

3) Altri oneri a carico dell'associazione o ente ovvero degli immigrati extracomunitari.

b) La graduatoria sarà approvata dalla giunta regionale contestualmente alla deliberazione di piano.

c) In sede di redazione di piano e formulazione di graduatoria, il contributo regionale viene individuato su base percentuale, in eguale misura per tutti i progetti ammessi.

Detta percentuale non sarà inferiore al 20% del costo dell'iniziativa e sarà la risultante del rapporto tra il totale del finanziamento regionale disponibile e l'ammontare complessivo delle spese di tutte le iniziative ammesse.

d) Il contributo minimo, prefissato nel 20% della richiesta, determina la soglia di esclusione dell'iniziativa ritenuta ammissibile, il cui finanziamento produrrebbe percentuali di contribuzione più bassa di quella stabilita.

e) A seguito di revoche, rinunce o economie si procederà in un periodo successivo, in base alle effettive disponibilità, al finanziamento di quei progetti in graduatoria, ritenuti ammissibili, ma esclusi nella prima fase per mancanza di fondi.

f) La percentuale fissata verrà rapportata alla spesa complessiva effettiva. Pertanto, se a consuntivo le spese saranno inferiori al preventivo iniziale, sulla base del quale viene inizialmente determinato il contributo, lo stesso verrà proporzionalmente ridotto.

Se le spese effettivamente dimostrate saranno superiori al preventivo iniziale, il contributo non subirà variazioni.

#### III.4) Erogazione del contributo

a) Per ottenere il contributo l'associazione o ente beneficiario, dovrà presentare nei termini previsti dall'*art. 8 della L.R. 38/88*, la seguente documentazione:

- 1) Certificazione prefettizia antimafia, nel caso che il contributo regionale superi i 50 milioni.
- 2) Relazione sull'iniziativa svolta.
- 3) Rendiconto delle spese totali sostenute con relativa documentazione contabile.

#### III.5) Verifica della congruità degli interventi proposti

a) Al competente servizio della regione Lombardia sono demandate le sottoelencate valutazioni:

- 1) Congruità dei costi sostenuti per le singole iniziative
- 2) Coerenza delle iniziative con i fini disposti dalla legge e con quanto regolamentato da parte della giunta regionale

b) L'eventuale inosservanza della convenzione comporterà la revoca del contributo e la richiesta di rimborso di quanto eventualmente erogato.